



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria

Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 29/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta SOGEIM s.r.l.** per l'attività produttiva di frantumazione e selezione di materiale lapideo, di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5), di conglomerati bituminosi e cementizi svolta in C.da Campi del Comune di San Marco d'Alunzio (ME).

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 915 del 05.07.2018

DETERMINAZIONE N. 895 del 11/7/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA l'istanza datata 29.12.2015 trasmessa dalla Ditta **SOGEIM s.r.l.**, tramite SUAP territorialmente competente con nota protocollo n° 300 del 18.01.2016 ed assunta in pari data al protocollo generale di questo Ente al n° 1357/16 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett, a), c), e) e g) del D.P.R. n° 59/13, per il rinnovo dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività produttiva di frantumazione e selezione di materiale lapideo, di produzione di conglomerati bituminosi e cementizi e per l'iscrizione al Registro Provinciale dei recuperatori dei rifiuti per l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) provenienti da attività di demolizione e sbancamento svolta presso lo stabilimento sito in C.da Campi del Comune di San Marco d'Alunzio (ME);

VISTO il verbale n° 32 cds della Conferenza dei servizi del 29.04.2016, convocata da questa Direzione, durante la quale il Responsabile del Settore tecnico del Comune di San Marco d'Alunzio consegna il parere favorevole della Soprintendenza ai BB.CC., in materia di rispetto della normativa paesaggistica, e il N.O. alla concessione in sanatoria. Inoltre in tale sede lo stesso esprime il parere favorevole di competenza dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario e acustico;

VISTA la nota del DRA di CT, protocollo n° 536/Gen.Le del 28.04.2016, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 13913/16 del 28.04.2016, con la quale viene richiesta alla Ditta documentazione tecnica integrativa;

VISTA la nota del 25.05.2016, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 17723/16 del 27.05.2016, inviata dalla ditta **SOGEIM s.r.l** e pervenuta tramite SUAP, con la quale la stessa chiede una proroga di giorni venti per la presentazione delle integrazioni documentali richieste;

VISTA la relazione tecnica integrativa inoltrata dalla Ditta, assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n° 20607/16 del 21.06.2016;

VISTO il verbale ° 56 cds della Conferenza del 27.07.2016 convocata da questa Direzione in cui è stato coinvolto anche il Genio Civile di Messina stante la vicinanza dello stabilimento ad una incisura torrentizia;

VISTA la nota del DRA di CT protocollo n° 51060 del 27.07.2016, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 24860/16 del 28.07.2016, in riferimento alla mancata partecipazione alla Cds di cui al punto precedente, nella quale viene richiesta alla Ditta ulteriore documentazione tecnica integrativa;

VISTA la nota inviata dalla ditta **SOGEIM s.r.l** e pervenuta tramite SUAP, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 29075/16 del 14.09.2016, con la quale vengono trasmessi la relazione tecnica e gli elaborati grafici richiesti;

VISTO il verbale n° 60 cds della Conferenza del 21.09.2016 convocata da questa Direzione in cui vengono acquisiti il N.O. idraulico a condizione rilasciato dal Genio Civile di Messina ed il parere favorevole dell'ARPA;

VISTO il parere favorevole prot. n° 9 del 07.11.2016 per l'attività di gestione rifiuti espresso dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione, a condizione che la Ditta superi le criticità riscontrate all'atto del sopralluogo del 03.10.2016;

VISTO il parere favorevole del DRA di CT trasmesso con nota protocollo n° 65612 del 06.10.2016, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 32423/16 del 11.10.2016;

VISTA la nota del 15.01.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 1466/18 del 16.01.2018, dell'amministratore giudiziario della Ditta SOGEIM s.r.l. avv. Biagio Parmaliana con la quale chiede il rilascio AUA, stante la nuova situazione di amministrazione giudiziaria della Ditta dopo il decreto di sequestro n° 17/2017 emesso dal Tribunale di Messina;

VISTO il provvedimento n° 6 del 25.06.2018 di iscrizione al Registro dei recuperatori dei rifiuti al n° 5/2018 rilasciato dal Servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione dopo sopralluogo del 20.06.2018, con alcune prescrizioni, che fa parte integrante del presente atto (All.1);

RITENUTO che la presente autorizzazione sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali" in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini dell'adozione, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

PRESO ATTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 26.09.2016.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **SOGEIM s.r.l.** in stato di amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c), e) e g) del D.P.R. n° 59/13, per l'attività produttiva di frantumazione e selezione di materiale lapideo, di conglomerati bituminosi e cementizi e per l'iscrizione al Registro Provinciale dei recuperatori dei rifiuti al n° **5/2018** per

l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) svolta nello stabilimento sito in C.da Campi del Comune di San Marco d'Alunzio (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Sono così fissati i limiti alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato nella tabella:

Punto di emissione	Impianto	Provenienza	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)
E1	Conglomerati bituminosi	Uscita filtro a maniche gas esausti forno essiccatore inerti e vapori mescolatore	Polveri ^{1,6} : 20 SO ₂ ^{1,6} : 1700 COV (come COT) ^{2,6,7} in funzione della classe e della soglia di rilevanza IPA ^{3,6,7,8} : 0,1 Σ (Nichel+Vanadio) ^{4,6,7,8} : 5
E2	Conglomerati cementizi	Depolverizzatore a maniche	Polveri totali ⁵ : 40

¹ Allegato I parte III, punto 12 - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

² Allegato I parte II, punto 4, tab. D - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

³ Allegato I parte II, punto 1.1, Tab. A1 - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

⁴ Allegato I parte II, punto 2, Tab. B - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

⁵ D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1 lett. b con soglia di rilevanza 0,1 Kg/h.

⁶ I valori si riferiscono ad un tenore di O₂ dell'effluente gassoso : 17%.

⁷ Allegato I parte I, punto 3, - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. Nei casi in cui le parti II e III stabiliscano soglie di rilevanza delle emissioni, i valori di emissione devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate.

⁸ Parametri da misurare una tantum.

Per gli altri inquinanti non menzionati si prescrive il rispetto dei limiti previsti dalla parte II dell'All.1 alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 2) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e all'Ufficio Tecnico del Comune di San Marco d'Alunzio (ME). La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e all'Ufficio Tecnico del Comune di San Marco d'Alunzio (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Art. 4) Ulteriori prescrizioni:

- i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile;
- i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
- tutte le tubazioni o canalizzazioni contenenti fluidi dovranno essere contrassegnate con distinte colorazioni come previsto dalla norma UNI 5634/97;
- dovrà essere rispettata la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza della normativa vigente.

Art. 5) La Ditta dovrà completare ed ultimare, entro tre mesi dalla data di adozione dell'AUA, il sistema di adduzione e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e presentare una relazione finale, a firma di un tecnico abilitato, attestante la conformità del progetto approvato, la sua buona e regolare esecuzione e contenente uno specifico piano di manutenzione dell'intero impianto atto a garantire la funzionalità nel tempo.

Inoltre la Ditta dovrà inviare una comunicazione in cui dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione delle vasche di decantazione, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Art. 6) La Ditta, per le acque di prima pioggia e di dilavamento piazzali, dovrà effettuare annualmente le analisi del refluo depurato rispettando i parametri di cui alla tabella 4 dell'All. 5 alla parte III del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., trasmettendo i risultati a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di San Marco d'Alunzio (ME).

Art. 7) La Ditta, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzata a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di iscrizione n° 6 del 25.06.2018, rilasciato dal servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione (All.1), rispettando le prescrizioni in esso riportate.

Art. 8) La presente autorizzazione ha durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Messina territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 9) La Ditta è tenuta, qualora si verifichino malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli Organi di controllo entro 24 ore e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento. Inoltre la Ditta ha l'obbligo di informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché gli interventi intrapresi.

Art. 10) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 11) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 12) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 13) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D. Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 14) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di San Marco d'Alunzio (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, alla S.T. ARPA di Messina, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e all'Ufficio Tecnico del Comune di San Marco d'Alunzio, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 15) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in in C.da Campi del Comune di San Marco d'Alunzio (ME).

Art. 16) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.


Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.


Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Illeana Padovano


Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

di

DETERMINA

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **SOGEIM s.r.l.** in stato di amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c), e) e g) del D.P.R. n° 59/13, per l'attività produttiva di frantumazione e selezione di materiale lapideo, di conglomerati bituminosi e cementizi e per l'iscrizione al Registro Provinciale dei recuperatori dei rifiuti al n° **5/2018** per l'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) svolta nello stabilimento sito in C.da Campi del Comune di San Marco d'Alunzio (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Sono così fissati i limiti alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato nella tabella:

Punto di emissione	Impianto	Provenienza	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)
E1	Conglomerati bituminosi	Uscita filtro a maniche gas esausti forno essiccatore inerti e vapori mescolatore	Polveri ^{1,6} : 20 SO ₂ ^{1,6} : 1700 COV (come COT) ^{2,6,7} in funzione della classe e della soglia di rilevanza IPA ^{3,6,7,8} : 0.1 Σ (Nickel+Vanadio) ^{4,6,7,8} : 5
E2	Conglomerati cementizi	Depolverizzatore a maniche	Polveri totali ⁹ : 40

¹ Allegato I parte III, punto 12 - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

² Allegato I parte II, punto 4, tab. D - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

³ Allegato I parte II, punto 1.1, Tab. A1 - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

⁴ Allegato I parte II, punto 2, Tab. B - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

⁵ D.A. ARTA n° 176/Gab del 09.08.2007, art. 2, comma 1 lett. b con soglia di rilevanza 0.1 Kg/h.

⁶ I valori si riferiscono ad un tenore di O₂ dell'effluente gassoso : 17%.

⁷ Allegato I parte I, punto 3, - parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. Nei casi in cui le parti II e III stabiliscano soglie di rilevanza delle emissioni, i valori di emissione devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate.

⁸ Parametri da misurare una tantum.

Per gli altri inquinanti non menzionati si prescrive il rispetto dei limiti previsti dalla parte II dell'All.1 alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 2) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e all'Ufficio Tecnico del Comune di San Marco d'Alunzio (ME). La Ditta dovrà, altresì, comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e all'Ufficio Tecnico del Comune di San Marco d'Alunzio (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di

controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Art. 4) Ulteriori prescrizioni:

- i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile;
- i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
- tutte le tubazioni o canalizzazioni contenenti fluidi dovranno essere contrassegnate con distinte colorazioni come previsto dalla norma UNI 5634/97;
- dovrà essere rispettata la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
- dovranno essere attenzionati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività;
- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza della normativa vigente.

Art. 5) La Ditta dovrà completare ed ultimare, entro tre mesi dalla data di adozione dell'AUA, il sistema di adduzione e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e presentare una relazione finale, a firma di un tecnico abilitato, attestante la conformità del progetto approvato, la sua buona e regolare esecuzione e contenente uno specifico piano di manutenzione dell'intero impianto atto a garantire la funzionalità nel tempo.

Inoltre la Ditta dovrà inviare una comunicazione in cui dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione delle vasche di decantazione, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Art. 6) La Ditta, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzata a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di iscrizione n° 6 del 25.06.2018, rilasciato dal servizio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione (All.1), rispettando le prescrizioni in esso riportate.

Art. 7) I reflui, dopo trattamento, di chiarificazione, dovranno rispettare i parametri di cui alla tabella 4 dell'All. 5 alla parte III del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 8) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP di Messina territorialmente competente. La domanda

di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 9) La Ditta è tenuta, qualora si verifichino malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento delle emissioni, ad interrompere le attività correlate, dandone comunicazione agli Organi di controllo entro 24 ore e riavviando l'impianto interessato solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento. Inoltre la Ditta ha l'obbligo di informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché gli interventi intrapresi.

Art. 10) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 11) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 12) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 13) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D. Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 14) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di San Marco d'Alunzio (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, alla S.T. ARPA di Messina, all'Area 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e all'Ufficio Tecnico del Comune di San Marco d'Alunzio, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 15) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in in C.da Campi del Comune di San Marco d'Alunzio (ME).

Art. 16) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Messina, li 03.07.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 03.07.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere *favorevole* in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina *10/07/2018* Il Funzionario

IL DIRIGENTE F. F.
Dott. Massimo Ranieri



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 04/08/2015)

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 06 DEL 25/06/2018

Oggetto: Ditta "SOGEIM S.r.l." con sede legale in Messina via Dei Verdi Is. 281 nr 33 - Nuova iscrizione, ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, nel registro provinciale dei recuperatori rifiuti, al nr. 05/2018, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti inerti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Contrada Campí snc nel Comune di S. Marco d'Alunzio (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati";

VISTO il D. Lgs n. 4 del 16/01/2008, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare:

"all'allegato IV del D.Lgs n. 152/06, recante "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce" z.b", non figurano gli impianti di messa in riserva (R13) ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto".

VISTO il D. Lgs. n. 205 del 03 dicembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce Modifiche alla Parte IV del Decreto Legislativo n° 152/2006";

VISTO il D.M.A. n. 72 del 05.02.1998 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;

VISTO il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002, ad oggi vigente, emanato in attuazione degli artt. 31 e 33 dell'abrogato D. Lgs n. 22/97 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), il quale ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;

VISTO la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, recante "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che ha disposto, in particolare, con l'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 (sub-allegato 1) e 2 (sub-allegato 1) del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C) della stessa direttiva;

VISTO il D.M.A. 5 aprile 2006, n. 186 che modifica il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;

VISTO il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;

VISTO il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06);

VISTO il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;

VISTA la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati;

VISTO il D.M.A. 17 novembre 2005, n. 269 e ss.mm.ii. recante "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate;

VISTO Il D. Lgs 151/2005 e ss.mm.ii, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche A.E.E.), nonché allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

VISTO la Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto";

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 130 del 05/12/2012 rilasciata dalla Provincia Regionale di Messina (voltura atto n. 28/2008 prot. n. 24444 del 08/08/2008 della ditta "S.G. S.r.L.") alla "SOGEIM S.r.L." con sede legale in Via Dei Verdi nr 281 nel Comune di Messina ed impianto in Contrada Campi nel Comune di San Marco D'Alunzio, per l'attività di frantumazione e selezione inerti;

VISTO la P.E.C. del 18/01/2016, assunta al protocollo generale di questo ente in pari data al n. 0001357/17, con la quale il SUAP del Comune di San Marco D'Alunzio (ME) ha trasmesso istanza di richiesta AUA prot. n. 300 del 18/01/2016 con relativi allegati;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi, svoltasi in data 29/04/2017 presso gli uffici di questa Direzione Ambiente, relativa alla citata istanza della ditta "SOGEIM S.r.l.", volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dei commi c) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 ss.mm.ii., per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività:

a) di conglomerati cementizi, di bituminosi e di selezione e vagliatura inerti e sfabbricidi svolte nello Stabilimento di Contrada Campi del Comune di San Marco D'Alunzio;

b) l'iscrizione al Registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 da svolgere nel suddetto stabilimento;

VISTA la P.E.C. del 15/01/2018, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 16/01/2018 al n. 0001466, con la quale l'Avv. Biagio Parmaliana, in qualità di Amministratore Giudiziario della ditta "SOGEIM S.r.l.", chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'attività produttiva di frantumazione e selezione di materiale lapideo, di recupero inerti non pericolosi (R13-R5), di conglomerati bituminosi e di conglomerati cementizi svolta in Contrada Campi del Comune di San Marco D'Alunzio (ME)

VISTA la relazione istruttoria agli atti d'ufficio, definita in data 20/06/2018 dall'Ufficio Controlli Gestione rifiuti ed Autor. competente, riguardante la documentazione inoltrata dalla società di che trattasi, acquisita agli atti del fascicolo della "SOGEIM S.r.l.", nella quale risulta che la documentazione presentata dalla stessa ditta, ad oggi, soddisfa i requisiti per l'iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'attività di recupero R5 e relativa attività di Messa in Riserva <R13> di rifiuti inerti. L'esercizio delle operazioni di recupero R5 e relativa messa in Riserva restano subordinati al completamento delle opere previste nel progetto presentato dalla ditta, in particolare, per l'area dedicata alle operazioni di messa in riserva R13, a servizio dell'operazione di recupero R5, secondo:

- le disposizioni di legge;

- le prescrizioni espresse dagli enti di competenza nelle conferenze svolte sulla documentazione prodotta dalla ditta e/o pareri prevenuti dagli stessi;

- le prescrizioni imposte dall’Ufficio Controllo Rifiuti nel verbale di sopralluogo del 20/06/2018 redatto in data 29/06/2018, ad oggi, non adempiute, in quanto la ditta in esame è in amministrazione giudiziaria;

VERIFICATO che la ditta è in regola con il versamento di cui al D.M.A. n. 350/98, effettuato in data 22/05/2018, relativo ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l’attività di Recupero R5 per l’anno 2018, per l’esercizio dell’attività di recupero R5 e relativa attività di messa in riserva R13 nell’impianto ubicato in Contrada Campi del Comune di San Marco D’Alunzio (ME);

VERIFICATO che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti di che trattasi;

VISTA l’insussistenza di conflitto di interessi di cui all’art. 5 del “Codice di comportamento” di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;

VISTA la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale;

VISTA la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell’approvazione della legge di cui all’art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;

VISTA la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";

VISTA l’art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTO l’art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;

VISTO l’attuale Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall’art. 9 bis che disciplina “Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali”, in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;

VISTO lo Statuto Provinciale;

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

RITENERE quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;

ISCRIVERE ai sensi dell’articolo 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., la ditta “SOGEIM S.r.l.” con sede legale in Messina Via Dei Verdi Is. 281 n. 33, al nr. 5/18 del registro provinciale dei recuperatori rifiuti di questo Ente, per l’attività di recupero R5 (*allegato C del D. Lgs n. 152/06*) e relativa messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero, di rifiuti inerti non pericolosi di cui all’allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., presso l’impianto ubicato in Contrada Campi snc nel Comune di San Marco D’Alunzio (ME);

EMETTERE nuovo provvedimento relativo alla ditta “SOGEIM S.r.l.”, per l’esercizio dell’attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi, operazioni che restano subordinate all’adempimento di specifiche prescrizioni, meglio indicate alla pagina 5 (*ultimo paragrafo*) del presente atto, finalizzate a conformare l’impianto alle norme tecniche sulla gestione rifiuti e ai pareri degli enti di competenza espressi sugli elaborati progettuali presenti in atti;

AUTORIZZARE la gestione dell’attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di cui all’allegato C del D. Lgs n. 152/06 ss.mm.ii., di rifiuti non pericolosi, presso l’impianto ubicato in Contrada Campi snc nel Comune di San Marco D’Alunzio (ME), relativamente alle tipologie di rifiuti inerti non pericolosi indicate all’allegato 1-sub

allegato 1- al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportate nelle seguenti tabelle:

R13 MESSA IN RISERVA (A SERVIZIO ATTIVITA' R5)

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101][170102][170103][170107] [170802][170904][200301]	1000
7.6	Rifiuti di Conglomerato, bituminoso, frammenti di piatti per il tiro al volo"	[170302][200301]	666
7.11	Pietrisco tolto d'opera	[170508]	666
7.31 bis	Rifiuti di terre e rocce di scavo	[170504]	667

per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 2999 prevista alla classe IV del D.M.A. n. 350/98.

R5 RECUPERO/RICICLO

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101][170102][170103][170107] [170802][170904][200301]	1000
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piatti per il tiro al volo"	[170302]	666
7.11	Pietrisco tolto d'opera	[170508]	666
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	667

per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 2999 prevista alla classe VI del D.M.A. n. 350/98.

PRESCRIVERE che l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (allegato C del D. Lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi nell'impianto sito in Contrada Campi snc nel Comune di San Marco D'Alunzio (ME), venga effettuato:

- a) in zona individuata catastalmente nelle particelle nn. 842-202-203-204-387-388-389 e parte della particella 200 del foglio di mappa n. 31, del Catasto terreni del Comune di San Marco d'Alunzio;
- b) secondo le disposizioni di legge di cui alla parte III-IV-V del D.Lgs n. 152/06 e relative norme tecniche di attuazione;
- c) secondo le prescrizioni espresse dagli enti di competenza nelle conferenze svolte sulla documentazione presentata dalla ditta per il rilascio A.U.A.;
- d) le prescrizioni di cui alla D.D. n. 130 del 05/12/2012 (ex Provincia Regionale di Messina) per l'attività di frantumazione e selezione inerti;
- e) secondo le prescrizioni imposte dall'Ufficio Controllo Rifiuti nel verbale di sopralluogo del 20/06/2017, redatto in data 28/06/2017;

STABILIRE che il presente provvedimento di iscrizione, costituisca parte integrante dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), che verrà emessa da parte dell'Ufficio AUA di questa Direzione Ambiente, che comprenda:

- a) il rinnovo della Determinazione Dirigenziale n.

PRESCRIVERE che il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di San Marco D'Alunzio, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

PRESCRIVERE che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta, sede legale o Legale Rappresentante, Responsabile Tecnico, ecc., deve essere comunicata,

in tempi brevi, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di San Marco D'Alunzio, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

PRESCRIVERE che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di San Marco D'Alunzio, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

PRESCRIVERE che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti all'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente quanto indicato puntualmente nel D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto e, in particolare:

1) che i rifiuti trattati di cui alle voci 7.1-7.6-7.11-7.31bis, prima del loro impiego per lavori di rilevati e sottofondi stradali, di costruzioni stradali e piazzali industriali, devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M.A. n. 186/06. Le stesse tipologie di rifiuti, per le suddette operazioni di rilevati e sottofondi stradali, devono rispettare le quantità annuali di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06;

2) che le materie prime seconde prodotte devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti. In particolare le caratteristiche delle "m.p.s." (oggi prodotti) per l'edilizia, ottenute dal trattamento dei rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., devono essere conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

3) che la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;

4) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del D.M.A. n. 350/98, che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno;

5) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formularti di identificazione;

6) che il presente provvedimento venga custodito presso l'impianto ubicato in Contrada Campi snc del Comune di San Marco D'Alunzio (ME), in cui viene svolta l'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 a servizio della operazione di recupero R5;

PRESCRIVERE che l'inizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero, resta subordinato:

a) alla produzione di perizia giurata di tecnico abilitato, corredata da report fotografico, attestante la realizzazione delle opere, così come riportate negli elaborati progettuali presenti agli atti di questa Direzione Ambiente, secondo i tempi e le modalità previste nel provvedimento A.U.A. in corso di rilascio;

b) alla verifica sui luoghi parte dell'Ufficio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione Ambiente;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), di questa Direzione Ambiente;

PRESCRIVERE che l'esercizio delle suddette operazioni di recupero R5 e relativa messa in riserva R13, fatti salvi "autorizzazioni, visti, pareri e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali", al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI D. Lgsn. 152/06 - **avvenga** nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative, di seguito indicate:

D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) parte quarta, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

- b) parte III, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- c) parte V, recante “La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”. In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;
- 2) disposizioni di cui al D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva R13, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-4-5 del suddetto decreto;
- 3) D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- 4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm.ii. “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...”;
- 5) disposizioni di cui all'art. 157 del D. Lgs n. 230/95 del 17/03/1995 e ss.mm.ii, afferente la “sorveglianza radiometrica su materiali e rottami” ;
- 6) Determinazione Dirigenziale n. 130 del 05/12/2012 della Provincia Regionale di Messina, per l'attività di frantumazione e selezione inerti. *Il suddetto atto, ai sensi dell'art. 216 comma 6 del D. Lgs nr. 152/06, è propedeutico per l'esercizio della suddetta operazione di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi;*

DISPORRE la produzione a questa Direzione Ambiente, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;

DISPORRE che per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

- a) **alla diffida e sospensione** per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;
- b) **alla revoca del presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DISPORRE che l'iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti di legge. Tale sospensione è efficace anche in assenza di un formale provvedimento, così come disposto all'art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98;

DARE ATTO che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss.mm.ii.;

DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DARE ATTO che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 25/06/2018

**Il Resp.le Serv. Contr. Gest. Rifiuti
Dott.ssa Concetta Sarlo**



